# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**N. 2033**

# DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**approvato dalla Camera dei deputati, in sede di prima deliberazione, il 1° agosto 1995, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati TREMAGLIA, FINI, TATARELLA, AGOSTINACCHIO, ALEMANNO, ALOI, AMORUSO, ANEDDA, ARDICA, BARBIERI, BARRA, BASILE Domenico, BASILE Vincenzo, BENEDETTI VALENTINI, BIZZARRI, BLANCO, BONO, BRACCI, BUONTEMPO, CAPITANEO, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO Enzo, CARUSO Mario, CECCONI, CEFARATTI, COLA, COLOSIMO, COLUCCI, CONTI Giulio, CUSCUNÀ, DELLA ROSA, DEL PRETE, DELL'UTRI, EPIFANI, FALVO, FIORI, FORESTIERE, FRAGALÀ, GAGGIOLI, GASPARRI, GISSI, GRAMAZIO, LA GRUA, LANDOLFI, LA RUSSA, LIUZZI, LO PORTO, MANZONI, MARENCO, MARENGO, MARIANO, MARINO BUCCELLATO, MARINO Giovanni, MARTINAT, MASTRANGELO, MATTEOLI, MAZZOCCHI, MAZZONE, MENIA, MESSA, MITOLO, MORMONE, MORSELLI, MUSSOLINI, NANIA, NAPOLI, NERI, NESPOLI, OLIVIERI, ONNIS, OZZA, PACE Giovanni, PAMPO, PAOLONE, PARENTI Nicola, PARLATO, PASETTO, PATARINO, PETRELLI, PEZZELLA, PEZZOLI, PITZALIS, POLI BORTONE, PORCU, RALLO, RASTRELLI Antonio, RICCIO, RIVELLI, RIZZO Antonio, ROSITANI, SALVO, SCALISI, SELVA, SIDOTI, SIMEONE, SIMONELLI, SOSPIRI, SPAGNOLETTI ZEULI, STORACE, TASCONE, TOFANI, TRANTINO, TRINGALI, URSO, VALENSISE, VENEZIA, ZACCHEO e ZACCHERA (469); BERLINGUER, BASSANINI, VIGNERI, FASSINO, PEZZONI, SPINI, NOVELLI, MASELLI, GUERZONI, MATTIOLI, MAGRONE, MUSSI, SODA, REALE, TRIONE, CHIAROMONTE, LUCÀ, EVANGELISTI, INCORVAIA, GRASSI, RAFFAELLI, ARLACCHI, BANDOLI, BARTOLICH, BATTAFARANO, BONITO, CACCAVARI, CAMOIRANO, CHIAVACCI, DI STASI, DOMENICI, DUCA, GRASSO, GRITTA GRAINER, GUIDI Galileo, INNOCENTI, LOPEDOTE GADALETA, LORENZETTI, LUMIA, NAVARRA, NEGRI Magda, OLIVERIO, PERINEI, RASTRELLI Gianfranco, REBECCHI, RINALDI, RUFFINO, SOLAROLI, STAMPA, SUPERCHI, TANZARELLA, TORRE, UCCHIELLI, ANGELINI, BIRICOTTI, BRUNALE, CALZOLAIO, CANESI, CARLI, DE SIMONE, FUMAGALLI, de BIASE GAIOTTI, GALLIANI, GIANNOTTI, GIARDIELLO, MASTROLUCA, MONTECCHI, NARDONE, ROTUNDO, SETTIMI, SITRA, STANISCI, TATTARINI, TAURINO, TURCO, VANNONI, VIGNI e ZANI (2840); MOIOLI VIGANÒ, GIOVANARDI, FUSCAGNI, FUMAGALLI CARULLI,**

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

**GUBERT, SANZA, ROTONDI e LUCCHESE (2880); ANDREATTA, ELIA, JERVOLINO RUSSO, MATTARELLA, PEPE, VALIANTE, TOIA, D'AIMMO, GERBAUDO, SERVODIO, SCANU, SORO e ZEN (2888)**

(V. *Stampati Camera nn.* **469, 2840, 2880 e 2888**)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 agosto 1995*

---

# Modifiche agli articoli 48 e 56 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero

---

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione è aggiunto il seguente:

«La legge stabilisce le condizioni alle quali è riconosciuto il diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità del relativo esercizio, nel rispetto dei princìpi di cui al secondo comma».

Art. 2.

1. Nell'articolo 56 della Costituzione, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: «Dodici di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero in unica circoscrizione secondo le modalità stabilite dalla legge».

2. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni istituite sul territorio nazionale si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è aggiunto il seguente:

«La ripartizione dei seggi all'interno della circoscrizione istituita per l'estero si effettua secondo le modalità stabilite dalla legge».